

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/79 DELLA COMMISSIONE**

del 10 agosto 1979

**che modifica il regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1572/77 <sup>(4)</sup>, ha fissato, negli articoli 2, 3 e 4, le spese di lavorazione, il valore dei sottoprodotti e il valore delle rotture di riso nelle varie fasi di trasformazione; che, in seguito al generale aumento dei prezzi, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti hanno subito anch'essi un aumento; che occorre fissare queste spese e il valore dei sottoprodotti ad un livello rappresentativo per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha stabilito il coefficiente di conversione in ECU degli importi fissati in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento n. 467/67/CEE è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 2*

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 35,30 ECU per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 35,30 ECU per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione. »

2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 3*

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato eguale a zero.

2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è eguale:

a) a 35,35 ECU per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;

b) a 48,65 ECU per tonnellata di riso semigreggio a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è eguale:

a) a 10,88 ECU per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;

b) a 13,15 ECU per tonnellata di riso semilavorato a grani lunghi. »

3. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 4*

La conversione di un valore relativo ad una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 ECU per tonnellata di rotture.

La conversione di un valore relativo ad una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 ECU per tonnellata di rotture.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Gli adeguamenti di cui ai commi precedenti non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a :  
— 110 ECU per tonnellata di riso semigreggio ;

— 150 ECU per tonnellata di riso semilavorato o lavorato. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---